

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'art. 54 del Codice della Strada

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a) trattrici stradali;
- b) autospazzatrici;
- c) autospazzaneve;
- d) autopompe;
- e) autoinnaffiatrici;
- f) autoveicoli attrezzi;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h) autoveicoli gru;
- i) autoveicoli per il soccorso stradale;
- j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

- k) autosgranatrici;
- l) autotrebbratrici;
- m) autoambulanze;
- n) auto funebri;
- o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u) autocappella;
- v) auto attrezzate per irrorare i campi;
- w) autosaldatrici;
- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autoperforatrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..